



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO A)

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
GIOVANI COPPIE, SINGLE E FAMIGLIE MONOPARENTALI
PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

FINALITA'

La presente normativa ha la finalità di agevolare l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, nuclei familiari composti da un solo genitore ed almeno un figlio a carico, di seguito denominati "monoparentali", e nuclei familiari composti da una sola persona, di seguito denominati "single". I contributi in conto capitale sono erogati dalla Regione mediante l'emanazione di un apposito Bando pubblico.

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi:

- 1.1 le coppie che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un'età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nel 2020;
- 1.2 i nuclei familiari monoparentali, ovvero quelli che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile) e figli a carico;
- 1.3 i single, ovvero i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da una sola persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile), di età ricompresa tra i 25 anni e i 35 anni entrambi compiuti nell'anno 2020

2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

2.1.1 coppie coniugate:

Fanno parte del nucleo familiare della coppia i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.1.2 coppie conviventi:

Fanno parte del nucleo familiare della coppia i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.2 famiglie monoparentali:

Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Fanno parte del nucleo familiare i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.3 single:

Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.

3) REQUISITI PER L'ACCESSO

I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti:

- 3.a cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
- 3.b residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Umbria da almeno cinque anni consecutivi;
- 3.c non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale;
- 3.d non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo i requisiti di cui punti 3.c e 3.d.

INOLTRE:

3.1 coppie coniugate o conviventi:

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000,00 ed € 25.000,00;

3.2 famiglie monoparentali:

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000,00 ed € 23.000,00;

3.3 single:

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 5.000,00 ed € 23.000,00.

4) REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI DA ACQUISTARE

Gli alloggi da acquistare:

- 4.a devono essere ubicati nella Regione Umbria;
- 4.b devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;
- 4.c devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- 4.d devono avere una superficie utile non superiore a mq 95,00;
- 4.d non devono essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado.

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall'art.8 del Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005.

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il bando regionale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha una vigenza di giorni 30 dalla sua pubblicazione.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dal Servizio regionale competente.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare in modo chiaro, esatto e completo, il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare di cui al punto 3), nonché le condizioni che danno diritto a punteggio di cui al punto 6). Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/00, e, quindi, sono soggette a sanzioni amministrative e penali.

Sono escluse le domande:

1. trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
2. non redatte sull'apposito modello predisposto dalla Regione;
3. redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno o più dei requisiti previsti;
4. non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n. 445/2000.

E', inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

6) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande sono collocate in graduatoria come segue:

- 6.1) giovani coppie;
- 6.2) nuclei familiari monoparentali;
- 6.3) single.

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie sopra indicate le domande sono ordinate sulla base del punteggio conseguito e, a parità di punteggio, in base all'I.S.E.E. crescente. Qualora persistano le condizioni di parità, le stesse vengono risolte mediante sorteggio.

I punteggi da attribuire alle domande inoltrate sono i seguenti:

- | | |
|--|---------|
| a) nucleo familiare che risiede in un alloggio oggetto di sfratto esecutivo, non emesso per inadempienza contrattuale, ovvero di ordinanza di sgombero totale, emanati in data non anteriore ad un anno, e non ancora eseguiti | punti 4 |
| b) presenza di figli minori. Per ogni figlio
<i>(fino ad un massimo di 3 punti)</i> | punti 1 |
| c) presenza nel nucleo richiedente di almeno un componente portatore di handicap | punti 5 |
| d) nucleo familiare titolare esclusivamente di contratti di lavoro precario (es: tempo determinato, co.co.co., co.co.pro. | |

interinale, ecc.) punti 4

e) I.S.E.E. non superiore al:

- 60% del limite massimo di accesso della categoria di appartenenza punti 3

- 80% del limite massimo di accesso della categoria di appartenenza punti 2

Le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

7) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo corrisponde al 30% del costo dell'alloggio indicato nel contratto d'acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:

- € 30.000,00 per i nuclei familiari di cui ai punti 6.1 (giovani coppie) e 6.2 (monoparentali) ovvero € 40.000,00 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni);
- € 20.000,00 per i nuclei familiari di cui al punto 6.3 (single) ovvero € 30.000,00 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni).

8) PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva vengono ammesse a finanziamento, per ciascuna delle tre categorie di cui al punto 6) ed in base all'ordine di graduatoria, un numero di domande sufficiente ad esaurire il budget a disposizione secondo le seguenti percentuali:

coppie coniugate o conviventi:	70% dell'importo a disposizione
famiglie monoparentali:	15 % dell'importo a disposizione
single:	15% dell'importo a disposizione

attribuendo ad ogni domanda provvisoriamente il contributo massimo previsto al precedente punto 7).

Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate economie, si procederà ad ammettere a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base dell'ordine di graduatoria.

Dalla notifica regionale dell'ammissione a finanziamento, ai richiedenti viene assegnato un termine di **sei mesi per acquistare l'alloggio**, corrispondente ai requisiti oggettivi indicati al punto 4).

Il contributo viene determinato in via definitiva ed erogato in unica soluzione, previa presentazione della documentazione attestante l'acquisto dell'alloggio.

Le modalità e le scadenze per la presentazione della documentazione sopra indicata sono stabilite nel Bando.

9) VINCOLI

L'alloggio deve essere cointestato al 50% dai componenti la coppia per i nuclei familiari coniugati o anagraficamente conviventi.

L'alloggio non può essere né venduto né locato per cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo autorizzazione, concessa solo per gravi e sopravvenuti motivi. Conseguentemente, per lo stesso periodo deve essere mantenuta la residenza del nucleo familiare nell'alloggio acquistato.

Tale vincolo quinquennale deve essere inserito nell'atto di acquisto e deve essere trascritto alla Conservatoria dei RR.II.